

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

2019 – 2021



Approvato con delibera consiliare n. 8 del 21.01.2019

Sommario

TITOLO I	4
DISPOSIZIONI PRELIMINARI	4
ARTICOLO 1 - CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE DELL'ORDINE...	4
ARTICOLO 2 – QUADRO DI RIFERIMENTO	4
ARTICOLO 3 – D.LGS. 97/2016: QUADRO DI RIFERIMENTO	5
<i>Soggetti e ruoli ai fini della prevenzione della corruzione:</i>	<i>6</i>
a. <i>responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza</i>	<i>6</i>
b. <i>i dipendenti dell'Ordine (di ruolo e a contratto)</i>	<i>6</i>
c. <i>i consulenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Amministrazione</i>	<i>6</i>
d. <i>OIV / NdV - Nucleo di Valutazione.....</i>	<i>7</i>
ARTICOLO 4 - FINALITÀ E PERIODO TEMPORALE.....	7
ARTICOLO 5 - IL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	7
<i>La mission dell'Ordine Professionale</i>	<i>7</i>
<i>Analisi del contesto esterno</i>	<i>8</i>
<i>Analisi del contesto interno.....</i>	<i>10</i>
ARTICOLO 6 - INDIRIZZI STRATEGICI.....	11
ARTICOLO 7 - LA COSTRUZIONE DEL PTPC 2019-2021	13
ARTICOLO 8 - MAPPATURA DEI PROCESSI INTERNI	15
ARTICOLO 9 - LA GESTIONE DEL RISCHIO	16
ARTICOLO 10 - LA TRASPARENZA – ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE....	21
ARTICOLO 11 – IL PROCESSO DI APPROVAZIONE DEL PIANO	22
TITOLO II	23
MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	23
ARTICOLO 12 - SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO E ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	23
<i>Obblighi del dipendente</i>	<i>24</i>
ARTICOLO 13 - STRUMENTI DI CONTROLLO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	25
13.1 <i>Rinvio alla tabella di analisi del rischio</i>	<i>25</i>
13.2 <i>Obblighi di informazione.....</i>	<i>25</i>
13.3 <i>Codice di comportamento.....</i>	<i>26</i>
13.4 <i>Formazione del personale.....</i>	<i>26</i>
13.5. <i>Rotazione del personale</i>	<i>26</i>
13.6. <i>Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito.....</i>	<i>26</i>
ARTICOLO 14 - MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELL'ATTUAZIONE DEL PTPC ...	27

ARTICOLO 15 - INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI EX D.LGS. N. 39/2013	28
TITOLO III	29
TRASPARENZA ED INTEGRITA'	29
ARTICOLO 16 - OBBLIGHI DI TRASPARENZA	29
ARTICOLO 17 - TRASPARENZA E INTEGRITÀ	29
<i>In sintesi:</i>	30
<i>Procedimento di elaborazione e adozione della Sezione Trasparenza</i>	30
<i>Accesso agli atti e Accesso civico</i>	30
<i>Iniziative di comunicazione della Trasparenza</i>	31
ARTICOLO 18 - DATI NON PERTINENTI	31
TITOLO IV	35
DISPOSIZIONI FINALI	35
ARTICOLO 19 - CRONOPROGRAMMA E AZIONI CONSEGUENTI ALL'ADOZIONE DEL PIANO	35
ARTICOLO 20 - TERMINI DI PUBBLICAZIONE E NOMINATIVI DEI RESPONSABILI	35
ARTICOLO 21 - ADEGUAMENTO DEL PIANO E CLAUSOLA DI RINVIO	36

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ARTICOLO 1 - CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE DELL'ORDINE

1. L'Ordine è, ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, un ente pubblico non economico a carattere associativo, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, che determina la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, ed è soggetto alla vigilanza del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e del Ministero della Giustizia. I Componenti del Consiglio dell'Ordine sono eletti dall'Assemblea degli Iscritti e durano in carica 4 anni.
2. Come previsto dall'Ordinamento Professionale, l'Ordine svolge attività istituzionali e attività aggiuntive, rese a favore degli Iscritti e di soggetti terzi richiedenti, pubblici o privati.
3. Per l'esercizio di tali attribuzioni, l'Ordine si avvale di una struttura composta dal Consiglio Direttivo – composto da 15 consiglieri – dal Consiglio di Disciplina Territoriale – composto da 15 membri – e dalla struttura amministrativa.

ARTICOLO 2 – QUADRO DI RIFERIMENTO

1. In attuazione al disposto di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, (di seguito anche "Legge Anticorruzione"), e secondo quanto previsto nel Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito anche "PNA") approvato dalla Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni pubbliche (ora ANAC) n. 72 dell' 11 settembre 2013, l'Ordine adotta il seguente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (di seguito anche "Piano").
2. In attuazione alla delibera 21 ottobre 2014 n. 145/2014 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) avente per oggetto: "Parere dell'Autorità sull'applicazione della l. n. 190/2012 e dei decreti delegati agli Ordini e Collegi professionali".

3. Tale Piano ha validità per il triennio 2019-2021 e deve essere aggiornato annualmente entro il 31 gennaio da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Ente e responsabile per la trasparenza individuato dal Consiglio dell'Ordine nella persona della dott.ssa Dal Sacco Claudia con Delibera del 21.12.2015.
4. Il Piano, pubblicato sul sito internet dell'Ordine nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE contiene anzitutto una mappatura delle attività dell'Ordine che potrebbero essere maggiormente esposte al rischio di corruzione e inoltre la previsione degli strumenti che l'Ente intende attuare per la prevenzione di tale rischio, oltre a quelli già in uso.
5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 attuativo della legge anticorruzione, il presente Piano contiene anche il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità dell'Ordine.
6. Il presente Piano costituisce documento programmatico dell'Ordine e in esso confluiscono le finalità, gli istituti e le linee di indirizzo che il Responsabile della prevenzione della corruzione ha condiviso nella fase dei lavori di predisposizione del Piano stesso.
7. L'accessibilità alle informazioni pubblicate sul portale dell'Ordine www.odcec.verona.it adempie ai criteri di trasparenza dettati dalla Legge Anticorruzione.

ARTICOLO 3 – D.LGS. 97/2016: QUADRO DI RIFERIMENTO

Il D.Lgs. n. 97/2016 ha attuato una revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza modificando la legge n. 190/2012 Anticorruzione ed il D.Lgs. 33/2013 Trasparenza.

Tra le modifiche apportate si segnala l'introduzione dell'art. 2-bis comma 2 che integra il d.lgs. 33/2013 e statuisce l'applicabilità della normativa ad ordini e collegi professionali. Tale modifica è stata recepita da ANAC che, nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016, adottato con delibera n. 831 del 3 agosto 2016, istituisce una parte speciale in tema di prevenzione della corruzione dedicata proprio agli ordini e ai collegi professionali.

Anche il presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2019-21 dell'Ordine di Verona si adegua ai principi e alle indicazioni espresse dall'Autorità Anticorruzione nel suddetto documento, soffermandosi nello specifico su 3 punti essenziali: 1) la tematica del Responsabile per la prevenzione della Corruzione; 2) l'individuazione di specifiche aree di rischio corruttivo proprie degli Ordini professionali; 3) la tematica della trasparenza.

Soggetti e ruoli ai fini della prevenzione della corruzione:

a. responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza

Al fine di garantire l'applicazione della legge e pertanto prevedere una corretta adozione del PTPC e degli altri adempimenti l'Ordine ha adottato una scelta conforme ai principi proposti dal medesimo PNA 2016, che favorisce forme associative al fine della gestione della normativa anticorruzione e della predisposizione dei PTPC anche per gli Ordini professionali. Modello espresso anche nell'art. 1, co. 6, della l. 190/2012, come sostituito dal d.lgs. 97/2016, secondo cui *«i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti possono aggregarsi per definire in comune, tramite accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il piano triennale per la prevenzione della corruzione, secondo le indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione»*

L'ODCEC di Verona ha affiancato al suddetto Responsabile, la figura della sig.ra Zaccaria Viviana, dipendente dell'Ordine, quale soggetto di staff referente del RPC, coadiuvatore e coordinatore delle indicazioni del RPC.

Quanto sopra ha consentito al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di poter avere un indispensabile punto di riferimento e di collaborazione sia sotto l'aspetto propositivo che operativo.

Al fine di garantire il corretto supporto all'Ente, la RPC - con la collaborazione e il supporto della sig.ra Zaccaria Viviana - è intervenuta più volte su aspetti operativi ed organizzativi dell'ente, attraverso circolare telematiche, telefonate, incontri di formazione e adeguamento tenuti in data 15.01.2018, 27.11.2018 e 09.01.2019, nonché tramite audit scritti, come la relazione al PTPC 2018-20 effettuata e pubblicata sul sito web istituzionale.

b. i dipendenti dell'Ordine (di ruolo e a contratto)

- partecipano al processo di gestione del rischio, con particolare riferimento ad un attivo coinvolgimento nel processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi, alla definizione delle misure di prevenzione ed in sede di attuazione delle misure;
- osservano le misure contenute nel PTPC;
- segnalano situazioni di possibile illecito al proprio dirigente ed i casi di personale conflitto di interessi.

c. i consulenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Amministrazione

- osservano le misure contenute nel PTPC;
- conformano il proprio comportamento alle disposizioni disciplinanti il personale dell'ODCEC;
- segnalano situazioni di illecito.

d. OIV / NdV - Nucleo di Valutazione

Gli Ordini Professionali non sono tenuti alla nomina dell' OIV conformemente a quanto disposto dal DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il quale nell' art. 2, comma 2 bis, testualmente dispone: *"Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14¹ nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica."*

ARTICOLO 4 - FINALITÀ E PERIODO TEMPORALE

Per il triennio 2019 – 2021 viene proposto uno specifico piano d'azione in materia di prevenzione amministrativa della corruzione avente come punto di partenza lo sviluppo degli indirizzi fissati dal PNA nonché l'analisi organizzativa dei processi.

In materia di Trasparenza, si mira ad ottenere anche un potenziamento della rete dei Referenti della trasparenza e l'implementazione dei dati presenti nella Sezione "Amministrazione Trasparente", attraverso il perfezionamento dei format di riferimento.

ARTICOLO 5 - IL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La mission dell'Ordine Professionale

L'attività dell'Ordine Professionale si caratterizza per la delicatezza e rilevanza delle funzioni espletate tra le quali si annoverano la verifica delle condizioni per l'iscrizione all'Albo professionale nonché la vigilanza sull'esercizio della professione stessa.

In particolare, sulla base del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e successive modifiche rientrano, tra le funzioni espletate, i seguenti ambiti:

¹ L'art. 14 del DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150 stabilisce che: *"1. Ogni amministrazione, singolarmente o informa associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance."*

- rappresentanza, nel proprio ambito territoriale, degli iscritti nell'Albo, e promozione dei rapporti con gli enti locali;
- vigilanza sull'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni che disciplinano la professione;
- cura della tenuta dell'Albo e dell'Elenco Speciale e relative iscrizioni e cancellazioni;
- cura della tenuta del Registro dei Tirocinanti e relativi obblighi previsti dalle norme relative al tirocinio ed all'ammissione agli Esami di Stato per l'esercizio della professione;
- cura dell'aggiornamento e verifica periodica della sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti;
- vigilanza per la tutela dei titoli e per il legale esercizio delle attività professionali;
- adozione di provvedimenti disciplinari;
- promozione ed organizzazione della formazione professionale continua ed obbligatoria.

Analisi del contesto esterno

Nella determinazione n. 12 del 28/10/2015 l'Anac ha decretato che la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'Amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne.

Occorre preliminarmente osservare come l'Ordine Professionale, per l'ampiezza delle funzioni espletate, si interrelaziona costantemente, nei diversi ambiti delle attività di competenza, con organismi istituzionali operanti in ambito locale, nazionale e, talvolta, europeo.

L'analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'Ordine opera, possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. E questo può avvenire sia in relazione al territorio di riferimento, sia a possibili relazioni con portatori di interessi esterni che possono influenzarne l'attività.

Tale analisi viene elaborata esaminando i dati disponibili in materia di sicurezza, legalità e anticorruzione.

Secondo i dati e le informazioni contenuti nella "Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata" per il 2016, trasmessa dal Ministro dell'Interno Minniti alla Presidenza della Camera dei deputati il 15 gennaio 2018 (Documento XXXVIII, numero 5, vol. 1 – pag. 641/644), per la provincia di Verona, risulta quanto segue:

PROVINCIA DI VERONA

La provincia di Verona, pur presentando una condizione economica fiorente e dinamica, sia nel settore industriale che commerciale, è stata interessata dalla crisi economica, cui è conseguita la contrazione della produzione, del commercio locale, delle esportazioni e dell'occupazione. Tale peggioramento ha provocato il fallimento di alcune aziende e imprese, anche di consistenti dimensioni, determinando una situazione particolarmente favorevole per l'infiltrazione di organizzazioni delinquenziali, alla ricerca di attività da rilevare per riciclare e reinvestire i proventi illecitamente accumulati.

Si registra, infatti, la presenza di soggetti contigui alle organizzazioni delinquenziali di tipo mafioso, attratti, in particolare, dagli investimenti inerenti all'edilizia ed interessati all'usura, al riciclaggio di capitali illeciti ed ai reati riguardanti la Pubblica Amministrazione.

Pregresse indagini hanno documentato la capacità di infiltrazione, nel tessuto economico di questo comprensorio territoriale, di soggetti affiliati alla cosca dei "Tripodi", costola della più famosa "Mancuso" di Limbadi (VV), operante a Vibo Valentia e con ramificazioni, oltre che a Verona e Padova, in Lombardia, Emilia Romagna e Lazio, e a quella dei "Piromalli", attiva nella piana di Gioia Tauro.

È stato, inoltre, accertata la presenza di esponenti di spicco dei crotonesi "Papaniciari", di soggetti riconducibili agli "Arena" di Isola di Capo Rizzuto (KR), ai "Grande-Aracri" di Cutro (KR), agli "Alvaro" di Sinopoli (RC), ai "Molè" e ai "Pesce" di Gioia Tauro (RC), ai "Cataldo" di Locri (RC).

Trascorse indagini hanno anche documentato l'operatività, nella zona del lago di Garda, di soggetti di origine campana dediti all'usura, praticata nei confronti di commercianti ed imprenditori dell'hinterland veronese. Inoltre, è emersa la loro propensione alla protezione dei congiunti dei latitanti ed il loro interessamento allo spaccio di sostanze stupefacenti.

La posizione strategica della provincia di Verona, situata nell'asse di collegamento tra l'Italia e l'Europa, rende il territorio uno dei centri nevralgici per il traffico di sostanze stupefacenti, provenienti dall'estero e destinato ad alimentare molteplici mercati nazionali.

Nello specifico settore, è stato documentato il significativo coinvolgimento di cittadini italiani, magrebini, albanesi, romeni e greci, anche in concorso tra loro.

In riferimento all'attività di contrasto al traffico ed allo spaccio di stupefacenti, nella provincia di Verona sono state eseguite 207 operazioni antidroga ed è stato sequestrato narcotico per un totale complessivo di kg. 629. Sono state segnalate all'Autorità Giudiziaria 272 persone.

Alcuni soggetti, già appartenenti alla "Mala del Brenta", si sono evidenziati per la consumazione di reati contro il patrimonio e illeciti afferenti agli stupefacenti.

Nell'ambito dell'attività predatoria, in particolare nelle rapine, sono risultati attivi soggetti romeni, albanesi, moldavi, serbi, ucraini, italiani e nomadi di etnia sinti. Inoltre, si segnalano anche sodalizi criminali dell'Europa dell'Est che, unitamente a soggetti italiani, sono dediti anche ai furti di opere d'arte.

Il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ed il traffico di esseri umani è gestito da organizzazioni composte prevalentemente da moldavi e cinesi, ritenuti responsabili anche di possesso e fabbricazione di documenti falsi.

Questi ultimi, unitamente a soggetti di etnia albanese, gestiscono lo sfruttamento della prostituzione di connazionali, spesso clandestini, e l'introduzione e commercializzazione nel territorio nazionale di merce contraffatta e non conforme agli standard di sicurezza europei.

Si riscontra, inoltre, il fenomeno dei furti di rame ad opera di cittadini dell'est Europa, soprattutto di origine romena.

Il territorio provinciale è stato anche interessato da reati di natura ambientale. Il 23 maggio 2015 la Polizia di Stato ha, infatti, deferito diciotto persone poiché responsabili di gestione di rifiuti non autorizzata. L'inchiesta ha interessato aziende, ubicate nella provincia di Verona ed in Calabria, che operano nello smaltimento dei rifiuti che, illecitamente, utilizzavano ditte di trasporto e movimento terra compiacenti che smaltivano scarti industriali realizzando, di fatto, discariche non autorizzate. Le attività di sondaggio e campionamento del terreno hanno permesso di individuare l'interramento sistematico di rifiuti di natura industriale, quali materiale di demolizione contaminati da amianto, fanghi e terreni di natura industriale contaminati da idrocarburi e prodotti chimici.

In questo contesto l'Ordine intende porre in essere azioni di prevenzione della corruzione attraverso il coinvolgimento dei portatori d'interesse promuovendo la conoscenza e l'osservanza della programmazione anticorruzione e trasparenza anche tra i consiglieri, i consulenti, i collaboratori a vario titolo e i fornitori.

In tale ambito, l'Ordine intende portare a conoscenza dei soggetti suddetti il Codice di Comportamento del personale e intende inserire nei contratti/lettere di incarico una specifica clausola risolutiva espressa in caso di inosservanza del Codice medesimo.

L'ordine ha assicurato la conoscenza del Piano e dei successivi aggiornamenti annuali attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale.

Analisi del contesto interno.

L'analisi del contesto interno ha ad oggetto gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa che possono influenzare la sensibilità della struttura al rischio corruzione. L'utilità dell'analisi del contesto interno si rileva particolarmente efficace per evidenziare il livello di complessità dell'Amministrazione.

Sono organi dell'Ordine territoriale il Consiglio, il Presidente, il Collegio dei revisori e l'Assemblea degli iscritti.

Consiglio dell'Ordine: è composto da membri eletti, tra gli iscritti nell'Albo, sia nella Sezione A Commercialisti sia nella Sezione B Esperti contabili, ripartiti in misura direttamente proporzionale al numero degli iscritti nelle rispettive sezioni alla data di convocazione dell'Assemblea elettorale

Presidente: ha la rappresentanza dell'Ordine, presiede il Consiglio ed esercita le altre attribuzioni a lui conferite nel presente decreto legislativo e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare

Assemblea: costituita dagli iscritti nell'Albo e nell'elenco Speciale

Collegio dei revisori: è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati fra gli iscritti nell'Albo e nel registro dei revisori contabili. Vigila sull'osservanza della legge e dell'ordinamento, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consiglio dell'Ordine e controlla la tenuta dei conti e la correttezza dei bilanci

L'organizzazione dell'ODCEC di Verona è costituita dall'ufficio di Segreteria ed i dipendenti sono complessivamente 5, di cui n. 1 Dirigente.

ARTICOLO 6 - INDIRIZZI STRATEGICI

Il Piano triennale costituisce, per ciascuna Amministrazione, un'occasione concreta per poter procedere ad una innovazione dei propri processi organizzativi, nonché di addivenire all'individuazione di specifiche e concrete misure atte a prevenire la corruzione. Tali misure dovranno, infatti, tradursi in azioni "precise e fattibili, verificabili nella loro effettiva realizzazione" e non configurarsi come un mero adempimento burocratico fine a se stesso.

Gli obiettivi sono elencati nella Relazione del Presidente, approvata dall'Assemblea congiuntamente all'approvazione del bilancio preventivo 2019.

Tra gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza (art.1, comma 8, come novellato dall'art. 41 del d.lgs. n. 97/2016) nell'ambito di una logica volta all'effettiva e consapevole partecipazione alla costruzione di un sistema volto alla prevenzione amministrativa della corruzione, per l'anno 2019, è stato proposto uno specifico obiettivo e precisamente:

Obblighi inerenti l'anticorruzione

OBIETTIVO STRATEGICO 1: Prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno dell'Ordine

Durata: triennio 2019-21

Finalità da conseguire: Attuazione della L. 190/2012 e dei decreti delegati, in un'ottica di implementazione degli strumenti di tutela della legalità, della trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa dell'ODCEC.

Motivazione delle scelte: Il PTCP costituisce lo strumento principale per prevenire la corruzione e l'illegalità, sintetizzando al suo interno la strategia elaborata dall'ente per conseguire tali finalità. È essenziale che il contenuto del PTCP risponda alle indicazioni delle prescrizioni contenute nelle linee guida ANAC (PNA e suoi aggiornamenti annuali). È altrettanto essenziale che il PTCP sia integralmente attuato, in tutte le misure di prevenzione dallo stesso contemplate, il che implica processo continuo di cambiamento non solo organizzativo ma anche di natura culturale.

Azioni:

- Redazione del PTPC e del PTTI quale sezione del PTPC;
- Garantire la qualità del contenuto del PTPC, sia con riferimento alle misure generali che alle misure specifiche;
- Adottare, per quanto possibile, le misure proposte dal Responsabile per la prevenzione della corruzione
- Garantire il pieno coinvolgimento di tutti gli attori interni (dipendenti e consiglio) al processo di elaborazione del PTPC;
- Garantire il pieno coinvolgimento di tutti gli attori interni (dipendenti e consiglio) e tener conto di eventuali segnalazioni da attori esterni nell'attuazione del PTPC;
- Garantire il monitoraggio sull'attuazione del PTPC;
- Individuare eventuali servizi di supporto, anche esterni, al RPC.

In tema di trasparenza è stato, invece, proposto, quale obiettivo strategico di durata pluriennale e precisamente:

OBIETTIVO STRATEGICO 2: Garantire la trasparenza e l'integrità

Durata: triennio 2019-21

Finalità da conseguire: Il d.lgs. n. 33/2013, nel modificare, in parte, la disciplina sul Programma triennale per la trasparenza e l'integrità contenuta nell'art. 11 del d.lgs. n. 150/2009, conferma, all'art. 10, l'obbligo, per ciascuna Ordine, di adottare un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, anche all'interno del PTPC. La mancata predisposizione del Programma è valutata ai fini della responsabilità dell'ente e del RPC e può dar luogo a responsabilità per danno all'immagine dell'Ordine (art. 46, d.lgs. n. 33/2013).

Motivazione delle scelte: L'adozione di una organica e strutturale Governance della Trasparenza, nel sito istituzionale rappresenta la modalità attraverso cui si realizza il controllo diffuso sull'operato dell'Ordine. Obiettivo è ampliare l'accessibilità dei dati e libera fruizione e conoscenza da parte dei cittadini, attraverso il coinvolgimento diretto di tutte le strutture dell'Ente nell'attività di informatizzazione e di gestione telematica dell'intera procedura.

Azioni:

- Adozione PTI all'interno del PTPC;
- Garantire la qualità del contenuto del PTI, sia con riferimento alle pubblicazioni obbligatorie che alle eventuali pubblicazioni ulteriori;
- Adozione, per quanto possibile, delle misure necessarie per garantire l'attuazione del PTI;
- Monitorare l'aggiornamento della sezione da parte degli uffici competenti e richiesta atti per l'implementazione dell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente"
- Attività di studio, approfondimento e formazione in tema di trasparenza, nonché, in considerazione della stretta correlazione, anche in tema di anticorruzione;

Per gli obiettivi 1 e 2 si prevede l'impiego di:

Risorse finanziarie da impiegare: € 2.300,00 (per incarico professionale)

Risorse umane da impiegare: RPC, Referente.

Risorse strumentali da impiegare: risorse normalmente in uso all'Ordine

ARTICOLO 7 - LA COSTRUZIONE DEL PTPC 2019-2021

Il PTPC intende rafforzare e diffondere la cultura della legalità e, in linea con i fini istituzionali, perseguire comportamenti improntati alla correttezza ed alla trasparenza dell'azione amministrativa, mediante il perseguimento di tre macro-obiettivi:

1. ridurre le opportunità che si manifestino rischi di corruzione;
2. aumentare la capacità di intercettare casi di corruzione;
3. creare un contesto sfavorevole al fenomeno corruttivo, in quanto ispirato ai principi dell'etica, dell'integrità e della trasparenza.

Il perseguimento di tali obiettivi non può, peraltro, prescindere dal contesto normativo ed organizzativo dell'Ente.

Come chiarito, infatti, dall'ANAC nell'aggiornamento al PNA del 28 ottobre 2015, *"Le misure di prevenzione hanno un contenuto organizzativo. Con esse vengono adottati interventi che toccano l'amministrazione nel suo complesso (si pensi alla riorganizzazione dei controlli interni), ovvero*

singoli settori (la riorganizzazione di un intero settore di uffici, con redistribuzione delle competenze), ovvero singoli processi/procedimenti tesi a ridurre le condizioni operative che favoriscono la corruzione nel senso ampio prima indicato. Sono misure che riguardano tanto l'imparzialità oggettiva (volte ad assicurare le condizioni organizzative che consentono scelte imparziali) quanto l'imparzialità soggettiva del funzionario (per ridurre i casi di ascolto privilegiato di interessi particolari in conflitto con l'interesse generale). Se non si cura l'imparzialità fin dall'organizzazione, l'attività amministrativa o comunque lo svolgimento di attività di pubblico interesse, pur legittimi dal punto di vista formale, possono essere il frutto di un pressione corruttiva".

Aspetti di cui si è tenuto conto

Nel percorso di costruzione del Piano, sono stati tenuti in considerazione alcuni importanti aspetti, alcuni dei quali già inseriti nelle "Linee di indirizzo per le predisposizioni del PNA" adottate dal Comitato Interministeriale in data 12 marzo 2013, altri indicati nel PNA dell'11 settembre 2013, altri ancora indicati nell'"Aggiornamento 2015 al PNA" approvato con determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 e confermati dal "PNA 2016" approvato con determinazione n. 831 del 3 agosto 2016 e da ultimo dalla deliberazione n. 1208 del 22 novembre 2017 con cui è stato approvato definitivamente l'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione:

- a) il coinvolgimento del personale che opera nelle aree a più elevato rischio per l'attività di analisi e valutazione, di proposta e definizione delle misure e di monitoraggio per l'implementazione del Piano;
- b) la rilevazione delle misure di contrasto anche già adottate, oltre alla indicazione delle misure che, attualmente non presenti, si prevedono di adottare;
- c) la sinergia con quanto già realizzato o in atto nell'ambito della trasparenza;
- d) la previsione e l'adozione di specifiche attività di formazione del personale, con attenzione prioritaria ai dipendenti impegnati in attività maggiormente esposte al rischio di corruzione;
- e) individuazione di altre aree di rischio generali e specifiche;
- f) introduzione dell'obbligo di informazione tempestiva del RPCT in caso di riscontrate anomalie dei processi.

Condivisione dell'approccio con Consiglieri e dipendenti

Il primo passo compiuto nella direzione auspicata è stato quello di far crescere all'interno dell'Ordine la consapevolezza sul problema dell'integrità dei comportamenti.

In coerenza con l'importanza della condivisione delle finalità e del metodo di costruzione del piano, si è provveduto alla sensibilizzazione ed al coinvolgimento di Consiglieri e dipendenti

Individuazione ed aggiornamento dei processi più a rischio "mappa dei processi a rischio", dei rischi e delle azioni di contrasto

In una logica di priorità, sono stati individuati e aggiornati i processi che, in funzione della situazione specifica dell'Ordine, presentano possibili rischi per l'integrità, classificando tali rischi in relazione al loro grado di "pericolosità".

La valutazione del livello di rischio è stata effettuata sulla base di parametri oggettivi e sono stati identificati 3 livelli di rischio: basso, medio e alto.

ARTICOLO 8 - MAPPATURA DEI PROCESSI INTERNI

L'Ordine ha effettuato la mappatura dei processi interni come risultante dall'allegato 1 sulla base delle seguenti considerazioni:

- a. il concetto di processo è diverso da quello di procedimento amministrativo. Quest'ultimo caratterizza lo svolgimento della gran parte delle attività delle pubbliche amministrazioni, fermo restando che non tutta l'attività di una pubblica amministrazione cui si applica la normativa di prevenzione della corruzione è riconducibile a procedimenti amministrativi. Il concetto di processo è più ampio e flessibile di quello di procedimento amministrativo ed è stato individuato nel PNA tra gli elementi fondamentali della gestione del rischio.
- b. con la mappatura si è voluto individuare e rappresentare tutte le attività dell'ente per fini diversi. In questa sede, la mappatura assume carattere strumentale ai fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi.
- c. la mappatura dei processi è stata svolta con accuratezza ed esaustività in quanto è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione.
- d. la realizzazione della mappatura dei processi è stata svolta tenendo conto della modesta dimensione organizzativa dell'amministrazione.

La finalità è quella di sintetizzare e rendere intellegibili le informazioni raccolte per ciascun processo, permettendo la descrizione e le interrelazioni tra le varie attività.

Nell'analisi sono state individuate le responsabilità e le strutture organizzative che intervengono.

Inoltre, per ognuno dei processi del catalogo, sono state previste le misure idonee a prevenire e neutralizzare i rischi individuati, che comprendono azioni anche di natura organizzativa. Con il termine "misura" si intende, infatti, ogni intervento organizzativo, iniziativa, azione o strumento di carattere preventivo ritenuto idoneo a neutralizzare o mitigare il livello di rischio connesso ai processi amministrativi posti in essere dall'Ente; pertanto per ogni misura sono stati individuati gli strumenti che la renderanno operativa o quelli già in essere, la previsione dei tempi di realizzazione e le responsabilità dell'attuazione.

Le misure di prevenzione si distinguono in:

- a) **obbligatorie ed ulteriori** – obbligatorie sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative e devono, pertanto, essere necessariamente

attuata dall'amministrazione; ulteriori sono quelle inserite nel P.T.P.C. a discrezione dell'amministrazione;

b) **generali e specifiche** – generali sono quelle che incidono sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo in materia trasversale sull'intera amministrazione o ente; specifiche sono quelle che incidono su problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio.

Prescindendo dalla catalogazione, ciò che ha guidato l'amministrazione nell'attività di definizione delle misure concrete da prevedere è la valutazione della congruità ed utilità delle stesse a prevenire il rischio individuato tenendone in debito conto la sostenibilità, finanziaria ed organizzativa.

ARTICOLO 9 - LA GESTIONE DEL RISCHIO

Il processo di gestione del rischio ha avuto avvio con un'analisi del contesto esterno e interno, nonché del quadro normativo di riferimento.

Con riguardo a quest'ultimo, nel corso dell'analisi si è fatto riferimento, tenuto conto di quanto prescritto dal Piano Nazionale Anticorruzione, ad un'accezione ampia di corruzione, prendendo in considerazione non solo le varie fattispecie di reato contro la Pubblica Amministrazione disciplinate nel Titolo II, Capo I, del codice penale ma, più in generale, tutte quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale di comportamenti dei singoli, potrebbe emergere un malfunzionamento dell'Ordine, a causa di un uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo ("maladministration").

Gli eventi rischiosi

Ai fini della valutazione dei rischi ai quali sono potenzialmente esposti i processi afferenti alle cd. aree generali è stata svolta una verifica delle principali possibili cause degli eventi rischiosi, ovvero delle circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento.

E' stato possibile individuare alcune potenziali cause di eventi rischiosi e, in particolare, l'eventuale mancanza di controlli, l'assenza di adeguata trasparenza dell'azione amministrativa, la sostanziale complessità o scarsa chiarezza della normativa di riferimento (sia esterna che interna), l'eventuale esercizio della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto.

Tali considerazioni hanno portato alla individuazione ex ante delle principali categorie di evento rischioso che caratterizzano l'attività dell'Istituto:

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione;
- Alterazione (+/-) delle tempistiche previste;
- Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo;

- Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'ufficio;
- Uso improprio o distorto della discrezionalità.

1. In osservanza a quanto disposto dalla L. 6.11.2012, n. 190, il Piano contiene:

- la mappatura, sulla base delle peculiarità organizzativo-gestionali dell'Ordine e degli esiti dell'avvenuta ricognizione, delle aree di attività e l'individuazione di quelle a maggior rischio di corruzione (incluse quelle previste nell'art. 1, co. 16, Legge Anticorruzione), valutate in relazione al contesto, all'attività e alle funzioni dell'Ordine.

La mappatura dei procedimenti è stata eseguita nella colonna Aree rischio e procedimenti della tabella allegata *sub 1 "TABELLA AREE RISCHIO PROCEDIMENTI E VALUTAZIONE RISCHIO"*. La mappatura è stata effettuata anche sulle ulteriori aree di attività individuata a maggior rischio di corruzione da ANAC con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 avente per oggetto: "Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016" rappresentate da:

- ⇒ formazione professionale continua;
- ⇒ rilascio di pareri di congruità;
- ⇒ indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.
- la previsione di procedure per l'attuazione delle decisioni dell'Ordine in relazione al rischio di fenomeni corruttivi;
- la previsione della programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione;
- la previsione di obblighi di informazione nei confronti del soggetto deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Piano;

2. L'attività di risk management si è composta delle seguenti fasi:

a. identificazione delle aree di rischio e del relativo rischio "corruttivo".

L'attività di identificazione ha richiesto l'individuazione dell'area di rischio a cui sono stati collegati specifici rischi di corruzione. Questi emergono considerando il contesto esterno ed interno all'amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti.

I rischi sono stati identificati:

- mediante consultazione e confronto tra i soggetti coinvolti, nel corso delle riunioni tenutesi in data 9.01.2015 – 18.02.2015 e 18.11.2015, nonché in data 11.01.2017, 13.09.2017, 15.01.2018 e 27.11.2018 e 09.01.2019 tenendo presenti le specificità degli Ordini Professionali, di ciascun processo e del livello organizzativo a cui il processo si colloca;
- dai dati tratti dall'esperienza e, cioè, dalla considerazione di precedenti giudiziali o disciplinari che hanno interessato l'amministrazione.

- mediante i criteri indicati nell'Allegato 5 "Tabella valutazione del rischio" al Piano Nazionale, in quanto compatibili con l'attività dell'ODCEC di Verona.

b. analisi dei rischi:

L'analisi dei rischi consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità ed impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio. Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico.

Per ciascun rischio catalogato è stato stimato il valore delle probabilità e il valore dell'impatto.

I criteri utilizzati per stimare la probabilità e l'impatto e per valutare il livello di rischio sono stati elaborati ad hoc da commissioni di studio composte dagli organi amministrativi e politico/amministrativi degli ODCEC del Triveneto nelle riunioni tenutesi in data 9.01.2015 – 18.02.2015 e 18.11.2015, nonché in data 11.01.2017, 13.09.2017, 15.01.2018, 27.11.2018 e 09.01.2019, prendendo spunto ed adattando alla peculiare realtà degli Ordini Professionali indicati l'Allegato 5 al P.N.A. già sopra citato.

c. La valutazione del rischio

Per quantificare con un valore numerico il rischio corruttivo relativo alle singole aree/procedimenti individuati, è stato utilizzato un foglio di calcolo basato sulla Tabella della valutazione del rischio sotto riportata.

In linea generale, la metodologia di analisi è stata basata sui seguenti criteri:

- utilizzo di un approccio prudenziale per la valutazione del rischio, in base al quale è preferibile sovrastimare il rischio, piuttosto che sottostimarlo: in presenza di molteplici valori possibili per una variabile, scelta del valore più alto in quanto maggiormente prudenziale;
- impiego di una procedura di aggregazione dei dati di tipo compensativo (media aritmetica), in luogo di una procedura di aggregazione dei dati di natura non compensativa (operatore aggregativo massimo);
- aggregazione dei dati in due indici, uno relativo alla probabilità e l'altro all'impatto;
- valutazione del grado di esposizione al rischio di ogni processo attraverso la combinazione dei valori di impatto e probabilità, secondo lo schema che segue.

È importante sottolineare che un rating di rischiosità elevata non va interpretato come indicativo di una qualche forma di corruzione in atto; diversamente da ciò, esso segnala, piuttosto, una criticità "potenziale" di cui l'organizzazione assume adeguata e prudente consapevolezza e che si impegna a presidiare attraverso la pianificazione di opportuni interventi organizzativi, nel quadro della strategia di prevenzione della corruzione.

Indici di valutazione della PROBABILITÀ

Criterio 1: discrezionalità
Il processo è discrezionale?
No, è del tutto vincolato = 1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
E' altamente discrezionale = 5
Criterio 2: rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Ordine?
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
Criterio 3: complessità del processo
Si tratta di un processo trattato solo dagli uffici, oppure è coinvolge l'organo di indirizzo politico?
Il processo coinvolge solo i dipendenti amministrativi dell'Ordine = 1
Il processo coinvolge solo i dipendenti amministrativi dell'Ordine, ma su delibera di indirizzo del Consiglio o del Consigliere delegato o Presidente = 2
Il processo è istruito dagli Uffici, ma il provvedimento finale è preso dal Presidente o da un Consigliere delegato = 3
Il processo è istruito dagli Uffici, ma la deliberazione finale è di competenza del Consiglio dell'Ordine o l'Assemblea degli Iscritti = 4
Il processo è istruito dagli Uffici, ma la deliberazione finale è di competenza del Consiglio dell'Ordine e il provvedimento finale è pubblico (fa fede verso terzi) ed utilizzato da altre PA = 5
Criterio 4: valore economico
Qual è l'impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. patrocini, sale ecc) = 3
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5
Criterio 5: controllo esterno sul processo / fattori di deterrenza rispetto il rischio corruttivo
c'è un controllo successivo sul procedimento da parte di soggetti diversi dal responsabile/istruttore (es. consulenti, commissioni esterne, altri enti/servizi esterni all'ufficio)
Sì = 1
Non c'è controllo, però la pratica può essere presa, conosciuta e gestita, nel suo iter, anche da altri dipendenti: 3
No = 5
Criterio 6: efficacia del controllo o della deterrenza
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
Sì, è molto efficace = 2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3
Sì, ma in minima parte, perché il fattore di controllo o deterrenza può essere facilmente aggirato = 4
No, come indicato sopra non c'è controllo sul processo = 5

Valore medio delle probabilità

0 = nessuna probabilità

1 = improbabile

2 = poco probabile

3 = probabile

4 = molto probabile

5 = altamente probabile

Indici di valutazione dell'IMPATTO

Criterio 1: impatto organizzativo
Soggetti coinvolti nel procedimento:
Un istruttore = 1
Un istruttore e responsabile del procedimento = 3
Uffici amministrativi e Organi dell'Ordine (commissioni, segretario, Presidente, tesoriere, Consiglio) = 5
Criterio 2: impatto economico
Se si verificasse il rischio inerente quel processo, le conseguenze economiche per l'Ordine sarebbero:
Nulle o quasi = 1
Comporterebbero un danno economico "emergente" per l'Ordine relativamente esiguo = 2
Comporterebbero un danno economico, dovuto anche al rischio di sanzioni amministrative = 3
Comporterebbero un danno economico, dovuto anche alle spese legali per la difesa legale dell'Ordine = 4
Comporterebbero un danno economico "emergente" ma anche un potenziale diritto di terzi controinteressati al risarcimento del danno = 5
Criterio 3: impatto reputazionale/immagine
Se si verificasse il rischio inerente quel processo, verrebbe coinvolto il buon nome e la reputazione:
del solo funzionario istruttore = 2
degli uffici amministrativi dell'Ordine nel complesso = 3
degli uffici amministrativi dell'Ordine nel complesso e del Consigliere delegato = 4
degli uffici amministrativi dell'Ordine nel complesso e del Presidente e del Consiglio = 5
Criterio 4: impatto sull'operatività e l'organizzazione
Se si verificasse il rischio inerente quel processo, come ne risentirebbe l'operatività dell'Ordine?
Nessuna conseguenza o quasi = 1
Vi sarebbero conseguenze marginali e gli uffici continuerebbero a funzionare = 2
Vi sarebbero problematiche operative a livello di uffici amministrativi, superabili con una diversa organizzazione del lavoro = 3
Vi sarebbero problematiche operative a livello di Consiglio dell'Ordine, superabili con una diversa organizzazione (nuove nomine, surroghe, ecc.) = 4
Vi sarebbero gravi conseguenze (commissariamento dell'Ordine con nuove elezioni, ecc.) = 5

Valore medio dell'impatto

0 = nessun impatto

- 1 = marginale
2 = minore
3 = soglia
4 = serio
5 = superiore

Il valore della probabilità e il valore dell'impatto debbono essere moltiplicati per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo.

d. ponderazione dei rischi.

La ponderazione dei rischi consiste nel considerare il rischio alla luce dell'analisi e nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento.

In base ai risultati emersi sono stati individuate 3 categorie di rischio

- rischio basso (valore inferiore a 12)
- rischio medio (valore fra 12 e 13,5)
- rischio alto (valore superiore a 13,5)

La suddetta impostazione viene riportata, per ciascuna area di rischio individuata, nella tabella allegata sub 1 "MAPPATURA PROCESSI", sintesi di attività endoprocedimentale agli atti dell'Ordine.

ARTICOLO 10 - LA TRASPARENZA – ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Come già indicato all'art. 3, che qui si richiama, con il decreto n. 97/2016, sono state apportate sostanziali modifiche al decreto legislativo n. 33/2013. Conseguentemente, ANAC, con determinazione 1310 del 28 dicembre 2016, ha approvato le nuove Linee Guida recanti "Indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d. lgs. 33/2013 come modificato dal d. lgs. 97/2016". Nel corso del 2017 e 2018 è stato effettuato un costante monitoraggio sugli adempimenti degli uffici in materia di trasparenza. Anche per l'anno 2019 saranno effettuate, sulla base dei termini di pubblicazione concordati con gli uffici, attività di monitoraggio a cadenza trimestrale/annuale e verranno effettuati incontri dedicati in materia di trasparenza. L'elenco degli obblighi di pubblicazione previsti per le pubbliche amministrazioni dalla deliberazione ANAC n.1310/2016, relativa all'ODCEC di Verona viene pubblicato nell'apposita sezione, completa di tutti i nominativi dei soggetti responsabili dell'individuazione/elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati (allegato 2). Tale elenco verrà tempestivamente aggiornato in caso di intervenute modifiche alla struttura organizzativa dell'ente.

ARTICOLO 11 – IL PROCESSO DI APPROVAZIONE DEL PIANO

Vengono esposti graficamente, nelle tabelle sotto riportate, gli obiettivi strategici in materia di anticorruzione e trasparenza proposti dal Presidente dell'Ordine e approvati dall'Assemblea degli Iscritti nonché l'approvazione del PTPC di competenza del Consiglio dell'Ordine:

MISSIONE
Prevenire la corruzione e garantire l'integrità dei comportamenti dei dipendenti (L. 190/2012 e P.N.A. 2016)
• Corruzione in senso ampio (pag. 7 P.N.A. 2015) • Reati contro la PA e Maladministration

ASSEMBLEA (art. 1, c. 8 Legge 190/2012)
OBIETTIVI STRATEGICI (pag. 16 P.N.A. 2016) Approvazione Assemblea degli Iscritti: OBIETTIVO STRATEGICO 1: Prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno dell'Ordine OBIETTIVO STRATEGICO 2: Garantire la trasparenza e l'integrità

CONSIGLIO DELL'ORDINE
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (art. 1, c. 8 Legge 190/2012)

TITOLO II

MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

ARTICOLO 12 - SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO E ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno dell'ODCEC di Verona e i relativi compiti e funzioni sono:

➤ l'Organo di indirizzo politico-amministrativo:

Il Presidente e il Consiglio dell'ODCEC di Verona:

- a) designa il responsabile (art. 1, comma 7, della l. n. 190);
- b) adotta il P.T.P.C. e i suoi aggiornamenti (art. 1, commi 8, della l. n. 190);
- c) adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;

➤ Il Responsabile della prevenzione della corruzione svolge le seguenti funzioni:

- a) propone al Consiglio dell'Ordine il Piano triennale della prevenzione della corruzione e i relativi aggiornamenti;
- b) redige, e quindi trasmette al Consiglio dell'Ordine, - entro il 15 dicembre di ogni anno, salvo differimento del termine da parte di ANAC - una relazione sull'efficacia delle misure adottate e definite nel Piano e ne cura la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine;
- c) definisce procedure appropriate per formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione ed individua il personale da sottoporre a formazione e/o aggiornamento;
- d) verifica l'efficace attuazione e idoneità del Piano, anche con riferimento a eventuali proposte formulate dai dipendenti;
- e) propone la modifica del Piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni e/o qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ordine;

- f) riferisce al Consiglio Direttivo sull'attività svolta ogni qualvolta venga richiesto;
- g) cura, anche attraverso le disposizioni di cui al Piano, il rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013;
- h) deve presentare denuncia alla Procura della Repubblica o ad un ufficiale di polizia giudiziaria secondo le modalità previste dalla legge (art. 331 c.p.p.), oltre a darne tempestiva informazione all'ANAC, di eventuali fatti riscontrati nell'esercizio del proprio mandato che possono costituire notizia di reato;
- i) segnala all'Ufficio per i procedimenti disciplinari eventuali fatti riscontrati che possono presentare una rilevanza disciplinare;
- j) cura la diffusione dei Codici di comportamento all'interno dell'Ordine e il monitoraggio sulla relativa attuazione.

Il Responsabile della prevenzione e corruzione può richiedere, in ogni momento, chiarimenti, per iscritto o verbalmente, a tutti i dipendenti relativamente a comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente fattispecie corruttive o comunque non conformi a canoni di correttezza ai sensi della normativa vigente in materia.

➤ tutti i dipendenti dell'ODCEC di Verona:

- a) partecipano al processo di gestione del rischio (Allegato 1, par. B.1.2. P.N.A.);
- b) osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012);
- c) segnalano le situazioni di illecito al soggetto preposto ai procedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 55 bis comma 1 del D.Lgs. 165/2001 (art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del 2001);
- d) segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis l. n. 241 del 1990; artt. 6 e 7 Codice di comportamento);

➤ i collaboratori a qualsiasi titolo dell'ODCEC di Verona:

- a) osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;

Obblighi del dipendente

1. Tutti i dipendenti, indipendentemente dalla qualifica:

- a) devono osservare le misure contenute nel Piano segnalando eventuali illeciti conflitti di interesse;
- b) devono partecipare al processo di gestione del rischio;

- c) devono svolgere attività informativa al Responsabile e proporre eventuali misure di prevenzione;
- d) sono sottoposti a procedimento disciplinare qualora violino le misure di prevenzione previste dal Piano.

La violazione delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare, così come previsto nel codice disciplinare.

ARTICOLO 13 - STRUMENTI DI CONTROLLO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

13.1 Rinvio alla tabella di analisi del rischio

Conformemente a quanto richiesto dalla legge n. 190 del 2012, l'Ordine adotta misure finalizzate alla prevenzione della corruzione con riferimento alle fasi sia di formazione sia di attuazione delle decisioni relative alle attività maggiormente esposte a rischio.

Le singole misure di prevenzione dei rischi di corruzione nelle attività maggiormente esposte sono dettagliatamente elencate nella tabella di cui all'art. 3.

In aggiunta alle misure indicate nella suddetta tabella, è richiesto a ciascun responsabile di procedimento e a ciascun dipendente di segnalare le eventuali situazioni di conflitto di interesse esistenti con riferimento alle attività dallo stesso svolte e avendo riguardo anche a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dai codici disciplinari: la dichiarazione deve essere redatta per iscritto e inviata al Responsabile della prevenzione della corruzione.

13.2 Obblighi di informazione

I Responsabili dei procedimenti e i componenti del Consiglio dell'Ordine, informano tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione di qualsiasi anomalia accertata che comporti la mancata attuazione del Piano.

I dipendenti che svolgono attività potenzialmente a rischio di corruzione segnalano al Responsabile per la corruzione qualsiasi anomalia accertata indicando, se a loro conoscenza, le motivazioni della stessa.

L'Ordine è comunque tenuto a dare applicazione alle disposizioni dell'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001 in materia di riservatezza della segnalazione di illeciti.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e i Responsabili dei procedimenti possono tenere conto di segnalazioni provenienti da eventuali portatori di interessi esterni all'Ordine, purché non anonime e sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino il rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi.

13.3 Codice di comportamento

Al fine di garantire l'uniforme applicazione delle disposizioni introdotte dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 recante il "Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni", l'Ordine provvede a dare comunicazione dell'emanazione del provvedimento mediante pubblicazione dello stesso sul sito web istituzionale e segnalazione personale a ciascun dipendente.

Al fine di rendere efficace l'estensione degli obblighi anche ai collaboratori e ai consulenti in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2, comma 2 del suddetto Codice, l'Ordine dispone l'adeguamento degli schemi-tipo degli atti interni e dei moduli di dichiarazione anche relativamente ai rapporti di lavoro autonomo.

In conformità a quanto previsto dal P.N.A., l'Ordine ha adottato il proprio codice interno di comportamento nel rispetto dei tempi e dei contenuti ivi stabiliti ed in conformità alle Linee guida che sono state adottate dalla CIVIT (ANAC) con Delibera n. 75/2013, fatte salve le procedure di partecipazione previste dalla legge.

13.4 Formazione del personale

I programmi di formazione in materia di prevenzione della corruzione interesseranno il Referente ed eventuali ulteriori dipendenti individuati di volta in volta in relazione all'argomento trattato.

La formazione potrà essere attuata attraverso:

- corsi di formazione;
- e-mail di aggiornamento;
- note informative interne.

13.5. Rotazione del personale

L'ODCEC di Verona, in ragione delle ridotte dimensioni dell'ente e del numero limitato di personale operante al suo interno ritiene che la rotazione del personale causerebbe inefficienza e inefficacia dell'azione amministrativa tale da precludere in alcuni casi la possibilità di erogare in maniera ottimale i servizi all'utenza. Pertanto, l'Amministrazione ritiene opportuno in questo triennio non applicare alcuna rotazione del personale. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione, d'intesa con il Presidente ed il Consiglio dell'Ordine, ha individuato nella mappatura dei processi il momento cruciale per individuare, prevenire e controllare comportamenti e fenomeni corruttivi in linea con le azioni di miglioramento della gestione e trasparenza.

13.6. Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito

L'articolo 1, comma 51 della Legge 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nell'ambito del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'articolo 54 bis, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" (whistleblower). Si tratta di una disciplina che introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito. Le politiche

dell'ODCEC di Verona in merito all'istituto ricalcano il nuovo articolo 54 bis prevede che "Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia"

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

La segnalazione di cui sopra deve essere indirizzata al responsabile della prevenzione della corruzione tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica dirigente@odcec.verona.it utilizzando il modulo allegato al presente piano (all. 3)

Le segnalazioni, quindi, possono avvenire compilando e inviando, via e-mail, l'apposito modulo rinvenibile direttamente sul sito istituzionale dell'Amministrazione.

ARTICOLO 14 - MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELL'ATTUAZIONE DEL PTPC

Ai fini dell'efficace attuazione di quanto previsto nel PTPC è indispensabile prevedere un puntuale monitoraggio circa lo stato di avanzamento delle azioni incluse nel Piano, da attivare nell'intero arco temporale coperto dallo stesso.

La responsabilità del monitoraggio del PTPC è attribuita al RPCT che, ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 e di quanto disposto dal PNA, annualmente predispone una relazione sulle attività di monitoraggio svolte, sugli esiti delle stesse, sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dal Piano, secondo il formato standard definito dall'ANAC.

La relazione è pubblicata sul sito internet dell'Ordine, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri contenuti - Corruzione".

I dati sono raccolti dal RPCT avvalendosi del contributo del referente.

Alla luce di quanto indicato nell'Aggiornamento 2015 al PNA, nell'attività di monitoraggio, il RPCT si è avvalso a tali fini anche di altri servizi dell'Ordine.

Come rammentato nell'aggiornamento al PNA del 3 agosto 2016, infatti, "nelle modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 risulta evidente l'intento di rafforzare i poteri di interlocuzione e di controllo del RPCT nei confronti di tutta la struttura.

Emerge più chiaramente che il RPCT deve avere la possibilità di incidere effettivamente all'interno dell'amministrazione o dell'ente e che alla responsabilità del RPCT si affiancano con maggiore decisione quelle dei soggetti che, in base alla programmazione del PTPC, sono responsabili dell'attuazione delle misure di prevenzione.

ARTICOLO 15 - INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI EX D.LGS. N. 39/2013

1. Il decreto legislativo n. 39/2013, recante disposizioni in materia di inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni ha disciplinato delle particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati in relazione all'attività svolta dall'interessato in precedenza, valutando ex ante ed in via generale che:
 - ✚ lo svolgimento di certe attività/funzioni può agevolare la precostituzione di situazioni favorevoli per essere successivamente destinatari di incarichi dirigenziali ed assimilati, e, quindi, può comportare il rischio di un accordo corruttivo per conseguire il vantaggio in maniera illecita;
 - ✚ il contemporaneo svolgimento di alcune attività di regola inquina l'azione imparziale della pubblica amministrazione, costituendo terreno favorevole ad illeciti scambi di favori.In particolare, i Capi III e IV del sopracitato decreto regolano le ipotesi di inconferibilità degli incarichi ivi contemplati in riferimento a due diverse situazioni:
 - a. incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni;
 - b. incarichi a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico.
2. Sulla base del combinato disposto dell'art. 20 del D.lgs. n. 39/2013 e delle previsioni del PNA, l'accertamento dell'insussistenza di cause di inconferibilità avviene mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 del DPR n. 445/2000: gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli (art. 17 del Dlgs. n. 39/2013: la situazione di inconferibilità non può essere sanata) e trovano applicazione a carico dei responsabili le sanzioni previste dal successivo art. 18.
3. Nell'ipotesi in cui la causa di inconferibilità, sebbene esistente *ab origine* non fosse nota all'amministrazione e si svelasse nel corso del rapporto, il Responsabile della prevenzione è tenuto ad effettuare la contestazione all'interessato, che dovrà essere rimosso dall'incarico, previo contraddittorio.

TITOLO III

TRASPARENZA ED INTEGRITA'

ARTICOLO 16 - OBBLIGHI DI TRASPARENZA

1. L'Ordine assicura la massima trasparenza amministrativa, con garanzia della corretta e completa applicazione della normativa in materia.
2. A tal fine, l'Ordine cura l'aggiornamento costante del sito web istituzionale www.odcec.verona.it nell'ambito del quale attiva apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", accessibile dalla home page del sito, articolata secondo quanto stabilito nel D.Lgs. n. 33/2013, in conformità alle linee guida di cui alla delibera Civit n. 50/2013 e alle indicazioni fornite dall'Avcp, e tenendo altresì conto delle istruzioni del Consiglio Nazionale in qualità di ente vigilante.
3. L'Ordine pubblica nella sezione "Amministrazione trasparente" il Programma per la Trasparenza, con invito a tutti gli interessati a inviare all'indirizzo di posta elettronica del Responsabile per la Trasparenza, suggerimenti, critiche, proposte di miglioramento.

ARTICOLO 17 - TRASPARENZA E INTEGRITÀ

1. La trasparenza costituisce strumento di prevenzione e contrasto della corruzione ed è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
2. L'Ordine, ai sensi dell'articolo 6 del D.lgs. n. 139 del 2005, è un ente pubblico non economico a carattere associativo dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria che determina la propria organizzazione con appositi regolamenti nel rispetto delle disposizioni di legge ed è soggetto alla vigilanza del Consiglio Nazionale e del Ministero della Giustizia. Ai sensi del D.lgs. n. 139 del 2005, l'Ordine svolge attività istituzionali e attività aggiuntive rese a favore degli Iscritti e di soggetti terzi richiedenti sia pubblici sia privati.
3. Al fine di perseguire efficacemente il proprio mandato istituzionale, l'Ordine opera attraverso una organizzazione composta dal Consiglio Direttivo dell'Ordine (composto da 15 consiglieri),

dal Consiglio di Disciplina Territoriale (composto da 15 membri) e dalla struttura amministrativa.

4. Un'elencazione, da ritenersi non tassativa, delle attività svolte dall'Ordine è rinvenibile nella tabella di cui all'allegato 1 "MAPPATURA PROCESSI".

In sintesi:

1. In applicazione della normativa in materia di trasparenza e integrità, l'Ordine si impegna a dare attuazione agli adempimenti di pubblicità previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013 mediante l'aggiornamento del sito web istituzionale con l'attivazione di una specifica sezione denominata "**Amministrazione trasparente**" accessibile dalla homepage del sito.
2. Con Delibera del 21.12.2015 il Consiglio dell'Ordine ha inoltre nominato responsabile per la trasparenza la dott.ssa Dal Sacco Claudia.

Procedimento di elaborazione e adozione della Sezione Trasparenza

1. I termini e le modalità per l'assolvimento degli obblighi di trasparenza previsti dal Dlgs n. 33 del 2013 e il suo coordinamento il P.T.P.C. sono indicati nelle linee guida sulla trasparenza approvate con delibera n. 50 del 2013 della CIVIT.
2. Per la redazione del piano il responsabile della trasparenza si relaziona con i dipendenti per quanto di rispettiva competenza.
3. Tali soggetti partecipano al processo di adeguamento agli obblighi relativi alla trasparenza svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile, assicurano l'osservanza del Piano. Tutti i dipendenti partecipano al processo di adeguamento agli obblighi relativi alla trasparenza, osservano le misure contenute nel Piano segnalando le eventuali mancanze o proposte di miglioramento.
4. Nella sezione "Amministrazione trasparente" è inoltre pubblicato un invito espresso a tutti gli interessati ad inviare all'indirizzo di posta elettronica del responsabile della trasparenza eventuali suggerimenti, critiche e proposte di miglioramento.

Accesso agli atti e Accesso civico

1. L'Ordine dà attuazione alle norme in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge n. 241 del 1990 mediante l'applicazione del proprio Regolamento nel quale sono individuati i soggetti competenti a fornire riscontro alle istanze dei cittadini.
2. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, dà, altresì, attuazione al "Freedom of information act", che radica nel cittadino il diritto di accedere a qualunque atto o informazione detenuti da una P.A., a prescindere dalla dimostrazione di uno specifico interesse vantato (come invece richiesto nell'accesso tradizionale della legge 241/90) e a prescindere dalla sussistenza dell'obbligo

della sua pubblicazione (come invece previsto nell'accesso civico disciplinato nell'art. 5 del d.lgs. 33/2013).

La richiesta è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'Amministrazione.

Iniziative di comunicazione della Trasparenza

1. L'attuazione della disciplina legislativa della trasparenza non si esaurisce nella mera pubblicazione on line, deve anche prevedere apposite iniziative volte a realizzare effettivamente un adeguato livello di pubblicità e accessibilità ai documenti e alle informazioni, ma, soprattutto, deve esplicarsi in un atteggiamento proattivo di tutti gli uffici e degli amministratori, finalizzato a far conoscere i modi di fruizione dei servizi da una parte e le politiche pubbliche locali dall'altra parte.
2. Il Programma triennale è innanzitutto uno strumento rivolto agli iscritti ed ai cittadini. Ne consegue l'importanza che nella redazione del documento sia privilegiata la chiarezza espositiva e la comprensibilità dei contenuti.
3. Il presente Programma sarà pertanto messo a disposizione di tutti in formato elettronico e pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", così come previsto dall'art.10, c.8, lett. a) del D. Lgs. 33/2013, utilizzando un formato aperto di pubblicazione.

ARTICOLO 18 - DATI NON PERTINENTI

I dati sottoelencati attengono ad informazioni/processi non pertinenti rispetto alle caratteristiche organizzative o funzionali dell'Amministrazione e, pertanto, nessun dato verrà pubblicato sul sito internet "Amministrazione Trasparente".

Nelle sezioni dedicate verrà inserita la dicitura: "**Dato non pertinente**"

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo
Personale	OIV	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	OIV (da pubblicare in tabelle)
		Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	
		Par. 14.2, deliber. CIVIT n. 12/2013	

Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, deliber. CiVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità
	Class action	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Class action
		Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	
		Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009	
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)



	Liste di attesa	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabelle)
	Servizi in rete	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete
Pagamenti	Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale	Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabelle)
Opere pubbliche	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)
	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. (da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione)
		Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)
		Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	
Informazioni ambientali		Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni ambientali
			Stato dell'ambiente



			Fattori inquinanti
			Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto
			Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto
			Relazioni sull'attuazione della legislazione
			Stato della salute e della sicurezza umana
			Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio
Strutture sanitarie private accreditate		Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Strutture sanitarie private accreditate (da pubblicare in tabelle)
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)
		Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	
		Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 19 - CRONOPROGRAMMA E AZIONI CONSEGUENTI ALL'ADOZIONE DEL PIANO

1. In seguito all'approvazione del presente Piano ed in attuazione degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge n. 190 del 2012, l'Ordine si impegna ad eseguire le attività di seguito indicate nel rispetto dei tempi ivi indicati:

Attività da eseguire	Indicazione temporale	Strutture competenti
Diffusione del presente Piano tra gli uffici dell'Ordine e pubblicazione sul sito web	Contestualmente all'entrata in vigore del Piano	Responsabile della prevenzione della corruzione/Referente
Verifica della conformità strutturale del sito web istituzionale dell'Ordine, ed eventuale adeguamento, agli obblighi di pubblicità previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013	Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del Piano	Responsabile della trasparenza / Referente
Ricognizione dei principali procedimenti di competenza dell'Ordine e dei relativi termini di conclusione. Formulazione di proposte di misure per il monitoraggio del rispetto dei suddetti termini	Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del Piano	Responsabile della prevenzione della corruzione - Responsabile della trasparenza/Referente/Segreteria

ARTICOLO 20 – TERMINI DI PUBBLICAZIONE E NOMINATIVI DEI RESPONSABILI

1. Rinvenibili nell' allegato 2 "OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE"

ARTICOLO 21 - ADEGUAMENTO DEL PIANO E CLAUSOLA DI RINVIO

1. Il presente Piano potrà subire modifiche ed integrazioni per esigenze di adeguamento alle eventuali future indicazioni provenienti da fonti nazionali o regionali competenti in materia;
2. In ogni caso il Piano è aggiornato con cadenza annuale ed ogni qual volta emergano rilevanti mutamenti dell'organizzazione o dell'attività dell'Ordine. Gli aggiornamenti annuali e le eventuali modifiche in corso di vigenza sono proposte dal Responsabile della prevenzione della corruzione ed approvate con delibera del Consiglio dell'Ordine;
3. Degli aggiornamenti e delle eventuali modifiche in corso di vigenza sarà data adeguata evidenza mediante pubblicazione della versione modificata del documento sul sito istituzionale dell'Ordine nella sezione "Amministrazione trasparente" – sottosezione "Altri contenuti" - nonché mediante segnalazione via e-mail personale a ciascun dipendente;
4. Le azioni indicate nel presente Piano o comunque correlate agli obblighi di trasparenza e anticorruzione, quando non diversamente definito, si intendono tempestive se compiute entro 4 mesi dal verificarsi dell'evento;
5. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Piano si applicano le disposizioni vigenti in materia ed, in particolare, la legge n. 190 del 2012, il d.lgs. n. 33 del 2013 e il d.lgs. n. 39 del 2013.